



PIANO DI VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI NAZIONALI

BMVI E ISF 2021-2027

ELENCO VERSIONI DEL DOCUMENTO

Versione n.	Data	Descrizione modifiche
01	20/03/2024	

GLOSSARIO

AdG	Autorità di gestione dei Programmi Nazionali BMVI e ISF 2021-2027
APR	Relazione Annuale in materia di Performance (<i>Annual Performance Review</i>)
AT	Assistenza Tecnica
BMVI	Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (<i>Border Management and Visa Instrument</i>) 2021-2027
CdS	Comitato di Sorveglianza
CE	Commissione europea
CEDU	Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
CPR	Regolamento (UE) n. 2021/1060 o Regolamento orizzontale (<i>Common Provisions Regulation</i>)
DG HOME	Direzione Generale della Commissione Europea Migrazione e Affari Interni (<i>Directorate General Migration and Home Affairs</i>)
FESR	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
FSE	Fondo Sociale Europeo
ISF	Fondo Sicurezza Interna (<i>Internal Security Fund</i>) 2021-2027
OS	Obiettivo Specifico
PdV	Piano di Valutazione
PN	Programma Nazionale / Programmi Nazionali
SFC2021	Sistema di scambio elettronico di dati e informazioni (<i>System for Fund Management in the European Union</i>)
SIG	Sistema Informativo Gestionale
SIE	Fondi Strutturali e di investimento Europei
STA	Segreteria tecnico-amministrativa per la gestione dei fondi europei e dei programmi operativi nazionali
UE	Unione Europea

INDICE

Elenco versioni del documento	2
GLOSSARIO	3
indice figure / tabelle.....	5
1. PREMESSA.....	6
1.1. Quadro normativo	6
2. I FONDI PER GLI AFFARI INTERNI E LA PROGRAMMAZIONE 2021-2027	9
2.1. Caratteri generali.....	9
2.2. Il PN BMVI 2021-2027.....	10
2.3. Il PN ISF 2021-2027	10
2.4. La logica di intervento dei PN BMVI e ISF 2021-2027	11
3. STRATEGIA E OBIETTIVI DI VALUTAZIONE	13
3.1. Le lezioni apprese: continuità e discontinuità rispetto alla valutazione del precedente periodo di programmazione.....	14
3.2. Obiettivi di valutazione.....	16
3.3. Approccio metodologico.....	17
4. VALUTAZIONI, STUDI E ATTIVITÀ DI RACCOLTA DATI	19
4.1. Metodo e requisiti dei dati	19
4.2. Valutazione intermedia	19
4.3. Valutazione di impatto	20
5. L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL PIANO: RUOLI E FUNZIONI DELLA STRUTTURA DI GESTIONE	21
5.1. Responsabilità e <i>governance</i>	21
5.2. Criteri di selezione dei valutatori indipendenti e la figura del referente del Piano di Valutazione.....	21
5.3. Coinvolgimento del partenariato.....	22
5.4. <i>Capacity building</i> della <i>governance</i> e degli <i>stakeholders</i>	23
5.5. Diffusione del Piano di Valutazione e dei risultati delle valutazioni	24
6. CRONOPROGRAMMA	25
6.1. Budget complessivo	25
6.2. Calendario.....	25
Allegati	27

INDICE FIGURE / TABELLE

<i>Figura 1: Logica di intervento dei PN BMVI e ISF 2021-2027</i>	13
<i>Figura 2: Riepilogo scadenze attività valutative</i>	25
<i>Figura 3: Riepilogo scadenze raccolta dati</i>	26
<i>Tabella 1: Risultati della Valutazione ex post per il PN ISF 2014-2020</i>	14
<i>Tabella 2: Criticità emerse e suggerimenti del Valutatore indipendente</i>	15

1. PREMESSA

In ottemperanza all'articolo 44 (5) del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, il presente **Piano di Valutazione** (PdV), costituisce il documento di riferimento teso a soddisfare le esigenze di valutazione - intermedia e di impatto - per i Programmi Nazionali (PN) BMVI e ISF 2021-2027¹, cofinanziati, rispettivamente, dallo Strumento finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) e dal Fondo Sicurezza Interna (ISF). La scelta di presentare un documento unico per entrambi i PN, oltre che ad evitare duplicazioni nell'esercizio valutativo, mira a rafforzare l'integrazione dei due strumenti finanziari nel perseguimento della strategia e degli obiettivi definiti dai due programmi.

Più nel dettaglio, il presente documento ha il duplice scopo di assicurare, da un lato, che le informazioni dei progetti cofinanziati dai fondi europei siano qualitativamente valide, dall'altro, di rafforzare il sistema di monitoraggio e valutazione. L'attività valutativa, infatti, è una parte essenziale del ciclo di vita di un programma, in quanto rappresenta l'occasione per riflettere sull'efficacia e la coerenza degli interventi finanziati, sugli obiettivi a lungo termine nonché sulle criticità dei Programmi Nazionali, e, di conseguenza, guidare le decisioni sulla futura programmazione. Il presente Piano costituisce, altresì, uno strumento flessibile, soggetto ad eventuali riformulazioni nel corso del ciclo di programmazione, ed è quindi destinato a precisarsi, arricchirsi e modificarsi gradualmente. Viene pertanto favorito un approccio partecipativo, basato su un concetto di governance a più livelli, che assicura, dopo aver recepito le osservazioni e i suggerimenti della Commissione europea, il coinvolgimento del partenariato in seno al **Comitato di Sorveglianza** (CdS), al quale spetta il compito di esaminare il presente documento² ed eventualmente formulare integrazioni prima di darne formale approvazione.

1.1. QUADRO NORMATIVO

Il Piano di valutazione relativo ai Programmi Nazionali BMVI e ISF 2021-2027 è disciplinato dal seguente quadro normativo:

Articolo 8 - Partenariato e governance a più livelli:

2. Il partenariato istituito ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo opera in conformità del principio della governance a più livelli e seguendo un approccio dal basso verso l'alto. Lo Stato membro coinvolge i partner di cui al paragrafo 1 nella preparazione degli accordi di partenariato e in tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione e della **valutazione** dei programmi, anche attraverso la partecipazione a comitati di sorveglianza ai sensi dell'articolo 39.

Articolo 9 - Principi orizzontali:

¹ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, art. 44(5): "Lo Stato membro o l'autorità di gestione redige un piano di valutazione, che può riguardare più di un programma."

² Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, art.44(6) "Lo Stato membro o l'autorità di gestione presenta il piano di valutazione al Comitato di sorveglianza entro un anno dalla decisione di approvazione del programma".

1. In sede di attuazione dei fondi, gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
 2. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione, della sorveglianza, della rendicontazione e della **valutazione** dei programmi.
 3. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le fasi di preparazione, attuazione, sorveglianza, rendicontazione e **valutazione** dei programmi. In particolare, in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi si tiene conto dell'accessibilità per le persone con disabilità.
 4. Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo».
- Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti nel pieno rispetto dell'acquis ambientale dell'Unione.

Regolamento (UE) 2021/1060

del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (di seguito **CPR**) recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

Articolo 36 - Assistenza Tecnica agli Stati membri:

1. Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, che possono riguardare periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi, anche per lo sviluppo delle capacità dei partner di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché per finanziare lo svolgimento, tra l'altro, di funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, la sorveglianza, la **valutazione**, la visibilità e la comunicazione.

Articolo 40 - Funzioni del Comitato di Sorveglianza:

2. Il comitato di sorveglianza approva:
 - a) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche, fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d); su richiesta della Commissione, la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche, sono presentati alla Commissione stessa almeno 15 giorni lavorativi prima della loro presentazione al comitato di sorveglianza;
 - b) le relazioni annuali in materia di performance per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal JTF e dal FEAMPA;
 - c) il **piano di valutazione** e le eventuali modifiche;
 - d) le eventuali proposte di modifica di un programma avanzate dall'autorità di gestione, compresi i trasferimenti in conformità dell'articolo 24, paragrafo 5, e dell'articolo 26, a eccezione dei programmi sostenuti dal FEAMPA.

Articolo 44 - Valutazioni da parte dello Stato membro:

1. "Lo Stato membro o l'autorità di gestione effettua valutazioni dei programmi relativamente a uno o più dei criteri seguenti: efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione, al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei programmi. Le valutazioni possono contemplare anche altri criteri pertinenti, quali inclusività, non discriminazione e visibilità, e riguardare più di un programma.
2. Entro il **30 giugno 2029** è inoltre **effettuata una valutazione di ciascun programma per analizzarne l'impatto**.
3. Le valutazioni sono affidate a esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti.
4. Lo Stato membro o l'autorità di gestione garantisce che siano predisposte le procedure necessarie per produrre e raccogliere i dati necessari alle valutazioni.

<p>5. Lo Stato membro o l'autorità di gestione redige un piano di valutazione, che può riguardare più di un programma. Per l'AMIF, l'ISF e il BMVI il piano prevede una valutazione intermedia da completare entro il 31 marzo 2024.</p> <p>6. Lo Stato membro o l'autorità di gestione presenta il piano di valutazione al comitato di sorveglianza entro un anno dalla decisione di approvazione del programma.</p> <p>7. Tutte le valutazioni sono pubblicate sul sito web di cui all'articolo 49, paragrafo 1."</p>
<p>Regolamento (UE) 2021/1148 (di seguito Reg. BMVI) del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.</p>
<p>Regolamento (UE) 2021/1149 (di seguito Reg. ISF) del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo Sicurezza Interna.</p>
<p>Regolamento (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei.</p>
<p>D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <i>"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"</i> (per le parti ancora in vigore).</p>
<p>Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.MM. Codice dei contratti pubblici (G.U. del 19 aprile 2016 n. 91).</p>
<p>Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 208 e ss.mm. Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE (G.U. n.292 del 16 maggio 2011).</p>
<p>Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm. Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (G.U. n.226 del 28-09-2011 - Suppl. Ordinario n. 214).</p>
<p>Legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (G.U. Serie Generale n.68 del 23-03-1999 - Suppl. Ordinario n. 57).</p>
<p>Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (G.U. n.42 del 20-02-2001 - Suppl. Ordinario n. 30).</p>
<p>Linee Guida ANAC n. 1. Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.</p>
<p>Linee Guida ANAC n. 2. Offerta economicamente più vantaggiosa.</p>
<p>Linee Guida ANAC n. 3. Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni.</p>
<p>Linee Guida ANAC n. 4. Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.</p>
<p>Linee Guida ANAC n. 5. Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici.</p>
<p>Linee Guida ANAC n. 7. Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società <i>in house</i> previsto dall'art. 192 del D.lgs. 50/2016.</p>
<p>Linee Guida ANAC n. 8. Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili.</p>
<p>Linee Guida ANAC n. 14. Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato.</p>
<p>Linee Guida ANAC n. 15. Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici.</p>

2. I FONDI PER GLI AFFARI INTERNI E LA PROGRAMMAZIONE 2021-2027

2.1. CARATTERI GENERALI

La Direzione Generale della Commissione europea Migrazione e Affari Interni (HOME), responsabile della politica dell'UE in materia di Schengen, di migrazione e di sicurezza interna, si articola in sei direttorati³, di cui il directorato **HOME.E Home Affairs Funds** gestisce lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti 2021-2027 ed il Fondo Sicurezza Interna 2021-2027.

Per il ciclo di programmazione europea 2021-2027, la DG HOME coordina stanziamenti pari a 19,18 miliardi di euro così ripartiti:

- 9,88 miliardi di euro destinati al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), di cui 512 milioni 623 mila euro riconosciuti al Programma Nazionale dell'Italia FAMI;
- 7,37 miliardi di euro per il Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF) ripartiti in 6,7 miliardi di euro per lo strumento per la gestione delle frontiere e dei visti (BMVI) e 670 milioni di euro strumento per le attrezzature di controllo doganale (CCEI), di cui 315,9 milioni euro riconosciuti al Programma Nazionale dell'Italia BMVI;
- 1,93 miliardi di euro destinati al Fondo Sicurezza Interna (ISF), di cui 83,5 milioni euro al Programma Nazionale dell'Italia ISF.

A differenza di quanto avvenuto con le precedenti programmazioni, i Programmi Nazionali BMVI e ISF 2021-2027 sono inseriti nel **quadro comune di implementazione** dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE), come il Fondo Sociale Europeo (FSE) o il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), con i quali condividono il medesimo strumento normativo per le disposizioni comuni, il già menzionato Regolamento (UE) 2021/1060 (c.d. CPR). Ne consegue che nel corso dell'implementazione dei PN ogni Stato membro è chiamato ad assicurare sia il rispetto dei "principi orizzontali"⁴ che l'adempimento alle cd. "condizioni abilitanti"⁵, oltre a garantire il rispetto dei nuovi obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione⁶ sull'attuazione dei Programmi da parte dei Beneficiari.

³ HOME.A International & Horizontal Affairs; HOME.B Schengen, Borders & Visa; HOME.C Migration & Asylum; HOME.D Internal Security; HOME.E Home Affairs Funds; HOME.F Innovation & Audit.

⁴ Ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060, in sede di attuazione dei fondi, gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la parità di genere, la promozione dei principi dello sviluppo sostenibile e la prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione.

⁵ In conformità con l'art. 15 e l'allegato III del Reg. (UE) 2021/1060, ed in base a quanto indicato nell'ambito dei PN viene richiesto: (i) la messa in esercizio di efficaci meccanismi di controllo del mercato degli appalti pubblici; (ii) l'applicazione della Carta europea dei diritti fondamentali (CEDU); (iii) l'attuazione e l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD).

⁶ Per un approfondimento si rimanda agli artt. 46, 47, 48 del Reg. (UE) 2021/1060.

2.2. IL PN BMVI 2021-2027

Il Programma nazionale BMVI 2021-2027, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)6203final del 25 agosto 2022, opera con una dotazione finanziaria complessiva (quota UE e quota nazionale) di circa **631 milioni di euro**. Coerentemente con gli obiettivi e le priorità fissate dall'Unione Europea, ed in continuità con gli interventi supportati dallo strumento *Borders&Visa* del precedente Programma Nazionale ISF 2014-2020, BMVI finanzia ventisei linee di intervento al fine di raggiungere due macro-obiettivi⁷:

1. rafforzare il percorso integrato di sorveglianza e controllo delle frontiere esterne dell'UE, con il coinvolgimento delle Amministrazioni competenti in materia e il costante dialogo con le Istituzioni europee (*Obiettivo specifico – OS1*);
2. garantire l'applicazione uniforme dell'acquis dell'Unione in materia di visti, nonché l'ulteriore sviluppo e modernizzazione della politica comune in materia (*Obiettivo specifico - OS2*).

I principali ambiti di intervento dell'*Obiettivo specifico 1*, a cui sono state assegnate risorse per circa 532 milioni di euro, ovvero l'84% del bilancio complessivo del Programma, sono la gestione integrata delle frontiere, l'interoperabilità dei sistemi informativi su larga scala, il potenziamento del **Sistema europeo di sorveglianza delle frontiere** (Eurosur) e l'adempimento alle raccomandazioni espresse in sede di Valutazioni di vulnerabilità (*Vulnerability Assessment*) e Valutazioni Schengen (*ScheVal*).

Quanto all'*Obiettivo Specifico 2*, a cui sono state destinate risorse pari a 63 milioni di euro, ovvero il 10% del bilancio complessivo del Programma, questo afferisce alla **politica comune in materia di visti** e cura gli aspetti relativi all'efficientamento del sistema dei visti nonché al rafforzamento delle capacità e alla digitalizzazione dei processi.

2.3. IL PN ISF 2021-2027

Il Programma Nazionale ISF 2021-2027, approvato con Decisione 2022 della Commissione Europea C(2022)8116final del 8 novembre 2022, opera con una dotazione finanziaria complessiva (quota UE e quota nazionale) di circa **167 milioni di euro**. Coerentemente con gli obiettivi e le priorità fissate dall'Unione Europea, ed in continuità con gli interventi supportati dallo strumento *Police* del Programma Nazionale precedente, ISF finanzia 20 linee di intervento al fine di raggiungere tre principali obiettivi⁸:

⁷ Per un dettaglio, in generale, sull'ambito di applicazione dello Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti 2021-2027, cfr. Allegato III del Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021.

⁸ Per un dettaglio, in generale, sull'ambito di applicazione del Fondo Sicurezza Interna 2021-2027, cfr. Allegato III del Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021.

1. migliorare e agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati, gli organismi dell'Unione e, quando necessario, i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali (*Obiettivo specifico - OS1*);
2. intensificare la cooperazione transfrontaliera comprese le operazioni congiunte all'interno e tra gli Stati membri, per contrastare il terrorismo, i reati gravi e la criminalità organizzata di stampo internazionale (*Obiettivo specifico - OS2*);
3. rafforzare le azioni di prevenzione e lotta alla criminalità, al terrorismo e alla radicalizzazione, nonché la capacità di gestione degli incidenti, dei rischi e delle crisi in tema di sicurezza, anche attraverso una maggiore cooperazione tra le autorità pubbliche, gli organismi dell'Unione competenti, la società civile e i partner privati (*Obiettivo specifico - OS3*).

Nell'ottica di **intensificare lo scambio di informazioni tra le Forze di Polizia** nazionali e dell'UE, mediante interventi volti a facilitare e snellire il flusso di informazioni tra attori istituzionali per indagini complesse di criminalità organizzata, l'*Obiettivo Specifico 1*, a cui sono state assegnate risorse per circa 57 milioni di euro, ovvero il 34% del bilancio complessivo del Programma, destina le risorse principalmente all'acquisizione di sistemi informatici, in termini di investimenti per lo sviluppo e di ammodernamento delle infrastrutture informatiche nazionali necessarie all'attuazione dell'interoperabilità dei sistemi UE e delle banche dati nazionali e all'acquisizione di materiali e tecnologie utilizzati nelle attività di prevenzione e contrasto al terrorismo, radicalizzazione, reati gravi, criminalità organizzata e informatica.

L'*Obiettivo Specifico 2*, a cui sono state destinate risorse pari a 17 milioni di euro, ovvero il 10% circa del bilancio complessivo del Programma, al fine di garantire una **cooperazione transfrontaliera** per un più massivo contrasto ai traffici illeciti e al terrorismo, finanzia principalmente operazioni congiunte tra Forze di Polizia volte alla rilevazione di traffici di sostanze stupefacenti, al fine di agevolarne l'individuazione, l'eradicazione e la distruzione delle stesse, nonché l'acquisizione di attrezzature da utilizzare nell'ambito di squadre investigative comuni.

All'interno dell'*Obiettivo Specifico 3*, infine, a cui sono state destinate risorse pari a circa 83 milioni di euro, ovvero il 50% circa del bilancio complessivo del Programma, nell'ottica di garantire la sicurezza dell'ambiente fisico e digitale all'interno del territorio nazionale, sono finanziabili principalmente attività di formazione specialistica delle Forze di polizia sul **contrasto alla criminalità** e al terrorismo, e l'acquisizione di attrezzature utili a potenziare la capacità di identificazione delle minacce e rendere le indagini più precise ed efficaci.

2.4. LA LOGICA DI INTERVENTO DEI PN BMVI E ISF 2021-2027

Strumentale allo svolgimento di una precisa valutazione degli effetti e dell'impatto dei PN, una chiara definizione della **logica di intervento** stabilisce gli obiettivi, gli indicatori e i risultati attesi dei programmi

nazionali. Infatti, la logica di intervento, al netto di eventuali fattori esogeni e politiche concorrenti, assicura la coerenza tra gli *input*, ovvero le risorse, le attività, le iniziative promosse nell'ambito dei PN, e l'*output*, ovvero gli effetti e i risultati attesi, nonché l'impatto che si auspica di ottenere nel lungo periodo. Una chiara elaborazione della logica di intervento è altresì esercizio cruciale nell'identificazione di eventuali lacune della programmazione e della valutazione dei PN, e conseguentemente, delle aree di miglioramento.

Per la definizione della logica di intervento di entrambi i PN in esame è stato adottato un **approccio tematico** secondo cui gli obiettivi in materia di sicurezza sono stati declinati partendo dai fabbisogni delle Amministrazioni beneficiarie, nonché da un'analisi del contesto nazionale, effettuata consultando banche dati e informative messe a disposizione dai Beneficiari, in linea con le priorità e politiche europee.

Come già anticipato, identificati gli obiettivi specifici da raggiungere, la dotazione finanziaria assegnata per ogni OS è stata ripartita in più **linee di intervento**, ossia in attività mirate al raggiungimento di determinati risultati, definite in conformità con le disposizioni europee (c.d. *fiches*) fornite dai competenti uffici della Commissione, in fase di redazione dei PN.

Al fine di definire e monitorare gli effetti di tali interventi, per ogni obiettivo specifico è stato valorizzato un set di indicatori di output e di risultato selezionati tra quelli previsti dalla normativa europea e forniti dalla DG-HOME in fase di redazione dei PN. In particolare, gli **indicatori di output** misurano i risultati tangibili degli interventi finanziati, già evidenti nel breve e medio periodo, per i quali sono stati definiti dei target da raggiungere già entro il 2024, così come sono stati identificati dei target finali il cui raggiungimento è fissato invece a fine ciclo di programmazione, e più specificatamente nel 2029. **Gli indicatori di risultato**, d'altro canto, misurano gli effetti a lungo termine, ovvero l'impatto degli interventi finanziati in un'ottica di lungo periodo.

La logica di intervento adottata in entrambi i PN può essere riassunta nella figura sottostante:




Figura 1: Logica di intervento dei PN BMVI e ISF 2021-2027

3. STRATEGIA E OBIETTIVI DI VALUTAZIONE

Come anticipato nel capitolo precedente, l’inserimento di BMVI e ISF nel quadro comune di implementazione dei fondi SIE ha introdotto diverse novità, tra cui la necessità di pianificare una solida **strategia di valutazione** quale colonna portante per un piano di valutazione qualitativamente valido⁹. Tale strategia, fondata sull’analisi dei risultati, delle criticità e raccomandazioni emerse dalla valutazione del precedente programma nazionale (**sezione 3.1**), dipende, in particolar modo, da una chiara definizione degli obiettivi di valutazione (**sezione 3.2**), dalla disponibilità di dati pertinenti e tempestivi, nonché dalla determinazione di tecniche adeguate, fondamentali nella valutazione d’impatto (**sezione 3.3**).

⁹ Articolo 44(5) del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021

Rispetto alla precedente programmazione cambia, inoltre, il focus valutativo che pone l'attenzione sul contributo degli interventi attuati in termini sia di impatto che di valore aggiunto. La valutazione, infatti, non è limitata alla sola misurazione dell'efficacia ed efficienza del singolo programma, ma comprende la dimensione valutativa delle attività finanziate in relazione ai risultati attesi. Da qui l'impostazione dei due PN in cui si definiscono obiettivi chiaramente "misurabili" e si adottano indicatori di output e di risultato per acquisire, in corso d'opera, gli elementi informativi necessari per poter valutare costantemente e con continuità l'efficacia e l'impatto degli investimenti.

3.1. LE LEZIONI APPRESE: CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ RISPETTO ALLA VALUTAZIONE DEL PRECEDENTE PERIODO DI PROGRAMMAZIONE

Il 14 marzo 2023 è stata presentata dalla Lattanzio KIBS S.p.A.¹⁰ una valutazione indipendente del periodo di programmazione 2014-2020, e specificatamente nel periodo compreso tra l'approvazione del Programma Nazionale ISF 2014-2020, ovvero il 5 agosto del 2015, e il 31 dicembre 2022, volta ad indagare gli effetti delle azioni implementate nell'ambito del Programma Nazionale ISF. Tale attività valutativa si configura come ex post, nonostante il PN fosse, alla data di presentazione, ancora in corso, a seguito dell'estensione del periodo di ammissibilità della spesa sul programma al 30 giugno 2024, come previsto dal Regolamento (UE) 2022/585 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022. La metodologia scelta dal Valutatore al fine di misurare la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza, il valore aggiunto e la sostenibilità delle azioni, nonché i risultati prodotti in quanto strumenti che contribuiscono allo sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, è di una valutazione ex post *stakeholders-based*¹¹, la quale prevede la raccolta delle opinioni, delle esperienze e dei feedback dei soggetti protagonisti, sia a livello di gestione del Programma, sia a livello di beneficiari delle operazioni. Più nel dettaglio, si è scelto di attingere ad un insieme di tecniche qualitative e quantitative al fine di raccogliere i dati mediante questionari strutturati, interviste, casi di studio e focus group.

I risultati della valutazione, le aree di miglioramento e le raccomandazioni del valutatore indipendente sono riassunti nelle tabelle sottostanti:

Tabella 1: Risultati della Valutazione ex post per il PN ISF 2014-2020

Risultati della valutazione	Suggerimenti del Valutatore indipendente
Ottima capacità del PN di attivare risorse; efficace azione amministrativa, capace di generare un'adeguata strategia di riallocazione; Alto grado di corrispondenza tra gli obiettivi del PN e i bisogni effettivi dei Beneficiari.	
Ottimo supporto offerto dalla Segreteria Tecnica Amministrativa e dall'AT nelle diverse categorie di esigenze rappresentate.	Incrementare la presenza di unità fisiche di AT presso gli Uffici dei Beneficiari, con particolare riferimento alle

¹⁰ La Lattanzio KIBS S.p.A. si è aggiudicata la gara d'appalto europea a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento del "Servizio di valutazione indipendente ex-post del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020".

¹¹ Basata quindi sull'esperienza dei portatori di interesse

	attività di supporto legale e alle procedure in tema di rendicontazione.
Il PN ha favorito efficacemente la diffusione dell'innovazione all'interno delle Amministrazioni beneficiarie, soprattutto in termini di acquisizioni e upgrading tecnologico: il valore aggiunto è rafforzato dal profilo di novità caratterizzante alcuni degli interventi.	Continuare a favorire sia il carattere di innovazione tecnologica nell'ambito del settennio 2021-2027, sia l'innovatività degli interventi, valorizzando l'aspetto di novità di progetti che non presentano continuità con attività o azioni già realizzate in passato.
Impatto ampiamente positivo delle attività di rafforzamento delle competenze e skills del personale.	
significativo snellimento delle procedure di interazione tra soggetto Beneficiario e Organi di controllo con l'introduzione del sistema informativo.	

Tabella 2: Criticità emerse e suggerimenti del Valutatore indipendente

Criticità	Suggerimenti del Valutatore indipendente
Significativi rallentamenti derivanti dalla tempistica dettata dalla burocrazia e legata alle diverse procedure amministrative, autorizzative e di controllo. In alcuni casi specifici, sono state riscontrate difficoltà nell'identificare, tramite procedura di gara, gli operatori economici.	Ricorso alle Centrali di Committenza quali CONSIP al fine di snellire e velocizzare i tempi di realizzazione.
Complessità delle schede progettuali, soprattutto in fase di presentazione delle proposte. L'iter previsto per l'approvazione di modifiche e/o rimodulazioni riguardanti la scheda progettuale costituisce un prolungamento dei tempi notevole.	Alleggerimento dei controlli trimestrali, laddove sarebbe preferibile permettere eventuali modificazioni alla scheda progettuale in itinere anziché attendere la cadenza trimestrale, e la compilazione di un Assessment iniziale, in fase di stesura delle schede progetto, al fine di rafforzare l'analisi di reciprocità tra gli interventi promossi.
Carenza di strumenti di collaborazione e condivisione tra le Amministrazioni centrali che abbiano attivato interventi finalizzati a perseguire obiettivi comuni.	L'introduzione di un'unità organizzativa ad hoc preposta a garantire la piena coerenza delle azioni finanziate nell'ambito del Programma con altre progettualità sovvenzionate sia con risorse del Programma stesso, che provenienti da altre fonti di finanziamento europee.
Vengono annotati alcuni aspetti di perfezionamento per rendere il Sistema informativo maggiormente <i>user-friendly</i> : difficoltà riscontrate sia a causa di una incompleta corrispondenza tra il sistema e i Manuali Operativi, sia a causa di una "non del tutto sufficiente" formazione all'utilizzo dello strumento.	Promuovere delle sessioni di formazione per gli utenti del sistema informativo, al fine di eludere il rischio di rallentamenti da parte delle Amministrazioni nel lineare svolgimento degli iter di controllo.

Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze sopra riportate, alcune delle quali già recepite in fase di redazione dei PN ISF e BMVI 2021-2027 ed opportunamente inserite nell'analisi della strategia degli stessi, l'Autorità di Gestione intende supportare diverse misure, quali:

- la realizzazione di attività volte a favorire lo sviluppo delle competenze e di formazione per gli attori coinvolti;
- la semplificazione delle procedure di gestione e controllo per una maggiore attrattività dei fondi UE tramite, ad esempio, supporto tecnico a sportello o help desk ai Beneficiari presso l'AdG per le fasi di

progettazione e attuazione, tramite l'organizzazione di seminari informativi, ma anche assicurandosi la precompilazione sul sistema informativo di sezioni e/o di punti di controllo nelle checklist ed il ricorso a RPA;

- l'accelerazione della spesa grazie al ricorso a procedure di acquisto facilitate, ad esempio tramite CONSIP, Centrale di committenza della pubblica amministrazione italiana, per ridurre il rischio ritardi nell'attuazione degli interventi;
- le riprogrammazioni e/o riassegnazioni di importi tra le linee di budget (ex disposizioni Reg.) nell'eventualità vi siano evoluzioni nella strategia dei PN e nei fabbisogni nazionali e delle Amministrazioni beneficiarie.

3.2. OBIETTIVI DI VALUTAZIONE

Come già anticipato, l'obiettivo del PdV è quello di accompagnare, esplicitare e sostenere il processo decisionale e organizzativo affinché le attività valutative dei PN 2021-2027 in esame possano essere pensate, organizzate, condotte, concluse e diffuse in modo appropriato, nel pieno rispetto delle disposizioni unionali in materia. A tal fine, Il presente Piano di valutazione è quindi orientato al perseguimento delle finalità e degli obiettivi riportati di seguito:

- Contribuire a incrementare l'efficacia e l'efficienza dei PN attraverso un miglioramento della qualità delle valutazioni, raggiunto grazie ad una corretta pianificazione, la quale include l'identificazione e la raccolta dei dati necessari;
- analizzare la solidità e la coerenza della logica di intervento sottesa a obiettivo specifico, così come le risorse assegnate, nonché assicurare una misurazione realistica degli impatti del Programma;
- offrire una chiave di lettura per i risultati delle valutazioni condotte, anche e soprattutto in termini di implicazioni per le politiche future;
- garantire che le risorse per il finanziamento e per la gestione delle valutazioni siano appropriate;
- facilitare la sintesi e l'analisi dei risultati e favorire lo scambio di informazione con altri SM;
- incrementare la conoscenza dei processi di implementazione dei PN, delle tecniche di valutazione nonché delle dinamiche che sottendono al perseguimento dei risultati attesi;
- fornire alla Commissione i dati necessari per le proprie valutazioni, favorendo la sintesi e lo scambio di informazioni in merito alla gestione delle risorse europee.

Occorre comunque sottolineare, come anticipato nella premessa del presente documento, che il Piano rappresenta un documento aperto e flessibile, che potrà essere rivisto e modificato nel corso della programmazione, sia in relazione all'emergere di nuove esigenze conoscitive, sia qualora la progressiva attuazione degli interventi previsti dal Programma renda necessario modificare e adattare l'impianto valutativo progettato in origine. Esigenze di revisione possono essere infatti motivate da indicazioni che

perverranno dall'andamento dei due programmi così come dal monitoraggio in itinere, da esigenze specifiche per determinate aree di intervento inizialmente non previste e successivamente manifestate dai diversi portatori di interesse, oppure da cambiamenti imprevisti del contesto socioeconomico di riferimento che possono indurre priorità di analisi valutativa al momento non identificabili.

3.3. APPROCCIO METODOLOGICO

Nel raggiungimento degli obiettivi descritti nella sezione precedente, la disponibilità dei dati riveste un aspetto estremamente rilevante, così come la definizione della metodologia con la quale si intende effettuare la raccolta delle informazioni. In generale, la principale base informativa per le valutazioni di implementazione dei PN è rappresentata dai dati derivanti dal sistema di monitoraggio, compresi gli indicatori di output e di risultato. Più nel dettaglio, l'esercizio di valutazione che s'intende sviluppare sarà strutturato su **vari livelli**:

- Analisi dei target e dei risultati raggiunti tramite gli indicatori di output e di risultato, specifici per ogni OS e definiti nei PN, che lo Stato membro si impegna a sintetizzare annualmente nella Relazione Annuale in materia di performance (art. 29 del Regolamento UE 2021/1148 e art.30 del Regolamento UE 2021/1149) nonché nel "pacchetto di affidabilità" (art.98 del Regolamento UE 2021/1060)
- consultazione delle statistiche nazionali (es. Banche dati del Ministero dell'Interno, Relazioni al Parlamento, pubblicazioni e compendi statistici pubblicati dalle Amministrazioni beneficiarie), allo scopo di descrivere l'ambiente socioeconomico degli interventi e i fabbisogni manifestati dei beneficiari, monitorando le variazioni durante il settennato di riferimento;
- approfondimento di alcuni aspetti specifici e di interesse, coinvolgendo direttamente le Amministrazioni beneficiarie.

Pertanto, con lo scopo di eseguire un'efficace e completa raccolta e analisi dei dati, siano essi derivanti da **fonti primarie** o **secondarie**, si sceglie di far ricorso, in maniera alternata e a seconda delle casistiche, all'**analisi qualitativa e quantitativa**. Nello specifico, si utilizzerà la tecnica quantitativa nel caso di indagini di carattere *desk* al fine di provvedere alla valutazione dei dati relativi al monitoraggio degli interventi, collezionati tramite il Sistema Informativo. L'analisi qualitativa, d'altro canto, verrà adottata per l'esame della documentazione specifica sullo stato di avanzamento degli interventi in essere, condivisa *ad hoc* dalle Amministrazioni beneficiarie. Tale documentazione sarà raccolta, ad esempio, tramite la selezione di specifici **focus group** -tecnica che consente di raccogliere informazioni dirette attraverso l'interazione con un gruppo piccolo e omogeneo di persone - che, prevedendo nel caso il coinvolgimento degli stakeholder, consentirà di approfondire una tematica specifica attraverso testimonianze dirette, o attraverso **interviste**

(semi)strutturate, che consentiranno di raccogliere informazioni estensive mediante, ad esempio, la somministrazione di questionari.

4. VALUTAZIONI, STUDI E ATTIVITÀ DI RACCOLTA DATI

4.1. METODO E REQUISITI DEI DATI

Raccogliere dati qualitativamente validi è un'attività fondamentale affinché ogni risultato derivante dall'esercizio valutativo possa essere sostenuto da prove solide, ed essere chiaramente indirizzato e realistico ed in linea con i principi europei, più specificatamente con i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Pertanto, per affrontare una corretta analisi dei progressi dei PN, si intende utilizzare le informazioni ottenute tramite il sistema di monitoraggio e gestione, tra cui:

- a) i dati trasmessi dalle Amministrazioni Beneficarie all'Autorità di Gestione e dall'Autorità di Gestione alla Commissione¹² e archiviati in SFC2021 o nel sistema informativo;
- b) le domande di pagamento e i dati dei conti, se rilevanti;
- c) gli indicatori di output e di risultato specifici per gli obiettivi dei due PN sopra descritti;
- d) le relazioni annuali sulla performance¹³, nonché
- e) il programma stesso e
- f) ogni altro documento disponibile al pubblico (bando, elenco dei beneficiari, elenco dei membri del Comitato di Sorveglianza).

Nel dettaglio, al fine di garantire la massima efficacia dell'attività di monitoraggio degli interventi finanziati, viene realizzato un monitoraggio periodico con scadenze prefissate durante tutto il periodo di attuazione del progetto (si rimanda alla [sezione 6.2](#)). In particolare, il monitoraggio periodico avviene attraverso la trasmissione da parte del Beneficiario della scheda di monitoraggio, la quale comprende l'avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle iniziative ammesse a finanziamento, nonché la trasmissione del *final assessment*, per fornire le informazioni concernenti il raggiungimento degli obiettivi e degli indicatori di progetto. Un secondo strumento di monitoraggio sono i **controlli operativi in loco**¹⁴, effettuati dall'Ufficio Gestione, i quali hanno lo scopo di verificare che un progetto venga eseguito conformemente alla Convenzione di Sovvenzione e, in particolare, che gli **indicatori** comunicati dai Beneficiari siano affidabili e che non si registrino indebiti ritardi.

4.2. VALUTAZIONE INTERMEDIA

Ai sensi dell'art. 44(5) il presente piano prevede una **valutazione intermedia** da completare entro il **31 marzo 2024**. Tale valutazione, che verrà affidata ad un valutatore indipendente secondo le modalità in seguito

¹² art. 42 del CPR

¹³ art. 29 Reg BMVI, art.30 Reg ISF, art.40.2 CPR

¹⁴ art. 74(2) del CPR

descritte (**sezione 5.2**), coprirà i cinque criteri di valutazione obbligatori previsti dalla Commissione europea nelle Linee guida per una migliore regolamentazione, ovvero **l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell'Unione** di ciascun fondo, al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei PN. In particolare, il campo di applicazione della valutazione intermedia comprenderà l'intero programma, compresi i top up dall'inizio del periodo di programmazione fino a dicembre 2023.

Le **domande di valutazione**, identificate nella nota di riferimento condivisa dalla DG-HOME¹⁵, e i **criteri di giudizio indicativi**, ossia quelle ipotesi che la valutazione deve dimostrare nel rispondere alle domande, che verranno affrontate nella valutazione intermedia, sono presentate nell'**allegato 1** del presente documento. Quest'ultimo, nel rispetto delle linee guida presentate dai competenti uffici della DG-HOME, rappresenta una lista di domande che, nel corso del tempo, potrebbe essere soggetta a variazioni e/o ad integrazioni.

4.3. VALUTAZIONE DI IMPATTO

Ai sensi dell'articolo 44(2) del CPR, l'AdG deve effettuare una valutazione di ciascun programma per analizzarne l'impatto entro il 30 giugno 2029. Come per la valutazione intermedia, anche la valutazione di impatto comprenderà il raggiungimento degli indicatori di output e di risultato dei PN, nonché l'analisi della capacità di governance e l'idoneità dei Programmi stessi di produrre i risultati attesi, e sarà anch'essa affidata ad un valutatore esterno secondo le modalità successivamente descritte (**sezione 5.2**).

Il set di **domande di valutazione** e i **criteri di giudizio indicativi**, anch'essi soggetti a possibili modifiche nel corso del tempo, sono presentati negli **allegati 2.a** (PN BMVI 2021-2027) e **2.b** (PN ISF 2021-2027) del presente documento.

¹⁵ Nota Ares(2023)3559782 del 23 maggio 2023

5. L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL PIANO: RUOLI E FUNZIONI DELLA STRUTTURA DI GESTIONE

5.1. RESPONSABILITÀ E GOVERNANCE

Ai fini della governance del Piano di valutazione, la sede principale di confronto per le attività di esecuzione nonché di valutazione dei Programmi Nazionali BMVI e ISF 2021-2027 è il Comitato di Sorveglianza (CdS), a cui spetta, in prima battuta, il compito di approvare il Piano¹⁶.

Le attività valutative si attuano in rispondenza delle esigenze conoscitive indicate, nel presente documento, per ciascun Programma Nazionale e sono realizzate con il supporto di un **Referente del Piano di Valutazione**, ovvero un funzionario interno all'Amministrazione preposto al supporto nello svolgimento delle attività rientranti nell'ambito della valutazione, ed a seguito dell'individuazione di un **valutatore esterno**, incaricato delle valutazioni in itinere e di impatto, attraverso procedura di gara ad evidenza pubblica.

5.2. CRITERI DI SELEZIONE DEI VALUTATORI INDIPENDENTI E LA FIGURA DEL REFERENTE DEL PIANO DI VALUTAZIONE

L'articolo 44, comma 3 del CPR prevede che le valutazioni siano affidate ad esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti. In tal senso, ai fini dell'attuazione del Piano, l'Autorità di Gestione affiderà le specifiche attività valutative ad esperti esterni, ovvero uno o più esperti singoli e/o associati e/o altri soggetti (centri di ricerca, Università, società, etc.), in qualità di soggetto funzionalmente indipendente rispetto alla struttura responsabile dell'attuazione dei Programmi. Tali esperti, che dovranno interloquire con l'intera struttura organizzativa dei Programmi Nazionali BMVI e ISF 2021-2027, saranno selezionati *ad hoc* sulla base delle specifiche esigenze valutative e conformemente alla vigente normativa dell'UE e nazionale. I valutatori agiranno con indipendenza al fine di poter condurre una buona ricerca, utile ad avere un punto di vista rigoroso nella formulazione e libero da condizionamenti, garantendo quel requisito di utilità e di garanzia qualitativa delle attività valutative. Gli esperti svolgeranno la propria attività sulla base di un confronto con la struttura dell'Autorità di Gestione e con gli altri soggetti interessati all'attuazione dei Programmi, al fine di consentire l'acquisizione di tutti gli elementi utili alla elaborazione delle analisi valutative e dei relativi giudizi, nonché dare risposta a nuove domande valutative. Nel corso della programmazione, infatti, è alquanto prevedibile l'insorgere di cambiamenti in tal senso che conducano inevitabilmente ad una revisione del Piano e ad un aggiornamento delle valutazioni da realizzare.

Contestualmente, l'Autorità di Gestione, si avvarrà del supporto del Referente del Piano di Valutazione. Tale figura, responsabile della fase attuativa nel rispetto delle previsioni del Piano stesso, sarà selezionato internamente all'Amministrazione. Lo stesso, che dovrà essere dotato di comprovata esperienza in attività di coordinamento e progettazione di servizi di valutazione di programmi cofinanziati da fondi europei, dovrà

¹⁶ Articolo 40(2) del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021

curare la redazione e l'aggiornamento del Piano di Valutazione, seguire e coordinare le attività e i rapporti tra i valutatori, nonché curare i rapporti fra questi e la struttura dell'Autorità di Gestione.

Al Referente del Piano sono assegnate, pertanto, le seguenti funzioni:

- coordinamento operativo nell'espletamento delle varie attività di valutazione previste;
- interazioni con il/i soggetto/i esterno/i valutatori;
- presidio di tutte le attività di elaborazione ed aggiornamento delle domande valutative, anche in relazione alla collaborazione con gli stakeholders dei Programmi;
- verifica ed elaborazioni del flusso delle informazioni necessarie per le attività di valutazione, provenienti da tutte le strutture che intervengono nei processi di programmazione, implementazione, monitoraggio e rendicontazione della spesa previste dai Programmi;
- gestione e utilizzo degli esiti della valutazione;
- presidio della corretta applicazione del controllo di qualità;
- definizione e attuazione della necessaria attività di comunicazione e diffusione dei risultati delle attività valutative, anche nell'ambito del Comitato di Sorveglianza;
- coordinamento della necessaria attività di informazione e diffusione delle attività valutative nei riguardi delle altre amministrazioni e strutture coinvolte nell'attuazione dei Programmi Nazionali BMVI e ISF 2021-2027.

5.3. COINVOLGIMENTO DEL PARTENARIATO

Coerentemente a quanto disposto dal CPR¹⁷ e dal Codice europeo di condotta sul partenariato – l'Autorità di gestione adotta un **approccio partecipativo**, basato su un concetto di governance a più livelli che assicura il coinvolgimento nelle diverse fasi del processo di valutazione delle autorità regionali, locali, cittadine e di altre autorità pubbliche, dei rappresentanti della società civile e, eventualmente, delle organizzazioni di ricerca e delle università.

In conformità alle disposizioni di cui all'art.8, paragrafo 1 del CPR e nel rispetto del successivo art. 22, paragrafo 3, lettera h), nonché in linea con le specificità degli strumenti finanziari ISF e BMVI, i PN prevedono un partenariato istituzionale ed economico-sociale, che include:

¹⁷Considerato 14 del Reg. (UE) 2021/1060: "Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell'attuazione dei fondi, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento delle autorità regionali, locali, cittadine e di altre autorità pubbliche, della società civile e delle parti economiche e sociali e, se del caso, delle organizzazioni di ricerca e delle università. Al fine di assicurare la continuità nell'organizzazione dei partenariati, il codice europeo di condotta sul partenariato per gli accordi di partenariato e i programmi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei istituito dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione («codice europeo di condotta in materia di partenariato») dovrebbe continuare ad applicarsi ai fondi.

- (i) le **Amministrazioni centrali istituzionalmente competenti** nelle materie specifiche degli strumenti finanziari;
- (ii) le **Organizzazioni internazionali** che operano negli ambiti di interesse dei PN (es. UNHCR, OIM per BMVI e INTERPOL, UNODC, ICPC per ISF);
- (iii) il **Ministero per la transizione ecologica**, in qualità di Amministrazione competente in materia ambientale;
- (iv) il **Ministero dell'istruzione, università e ricerca** per la promozione di una sinergia tra i PN e le attività di ricerca e sviluppo nell'ambito della gestione e il controllo delle frontiere e della politica comune in materia di visti per BMVI e nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata per ISF;
- (v) **Autorità a livello regionale** (Conferenza delle Regioni), **Autorità a livello locale** (ANCI), **parti economiche** (Confindustria, Assoporti, Asso-aeroporti, Assotelecomunicazioni) e **l'università** (CRUI).

Tali partner sono stati coinvolti, laddove applicabile ed ognuno per la parte di competenza, nella fase di programmazione (es. trasmissione fabbisogni); parteciperanno, inoltre, alle fasi di implementazione (es. definizione e istruttoria progetti; definizione dei contenuti delle *Call for Action*), ed alle attività di monitoraggio e valutazione dei PN in seno al Comitato di Sorveglianza.

Inoltre, in considerazione dell'importanza fondamentale che il rispetto della privacy e dei diritti umani assumono nell'attuazione degli interventi, ove necessario, possono essere coinvolti ulteriori partner nelle fasi di sviluppo, attuazione e monitoraggio di aspetti etici, legali e connessi con la privacy nell'ambito di proposte progettuali su temi specifici (es. utilizzo dell'intelligenza artificiale).

In merito alle tematiche valutative, l'Autorità di Gestione valuterà la pianificazione eventuale di occasioni di confronto finalizzati ad individuare e, ove necessario, aggiornare o modificare le domande valutative e gli oggetti delle azioni valutative, oltre che a rappresentare le esigenze conoscitive e valutative dei diversi *stakeholders* coinvolti in ottica di continua concertazione e collaborazione istituzionale

Qualora ritenuto opportuno, il percorso di confronto e dialogo con gli attori, oltre che in sede di Comitato di Sorveglianza di ciascun Programma nazionale, può essere promosso anche mediante l'attivazione di tavoli tematici o *focus group*.

5.4. CAPACITY BUILDING DELLA GOVERNANCE E DEGLI STAKEHOLDERS

L'Autorità di Gestione, partendo dalla necessità di procedere al rafforzamento del ruolo e dell'incidenza degli strumenti di valutazione al fine di verificare l'impatto degli interventi e della strategia complessiva, intende sostenere lo sviluppo delle capacità dei partner coinvolti nelle valutazioni. Ciò passa attraverso il coinvolgimento della struttura di *governance* e degli *stakeholders* dei programmi, ma anche attraverso azioni di formazione strutturate ad hoc.

Le attività saranno destinate, in particolare, al personale interno dell'Autorità di Gestione direttamente coinvolto nell'attuazione degli interventi e delle attività di monitoraggio e valutazione, con l'obiettivo di rafforzare la cultura basata sulla valutazione e di stabilire un linguaggio comune tra i soggetti coinvolti.

5.5. DIFFUSIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE E DEI RISULTATI DELLE VALUTAZIONI

Come previsto dal CPR all'art. 44, comma 7, le valutazioni realizzate dovranno essere rese pubbliche al fine di garantire maggiore trasparenza sui risultati raggiunti dai Programmi e alimentare la riflessione ed il confronto con i diversi *stakeholders*.

Al tal fine, l'Autorità di Gestione si impegna a trasmettere il Piano di Valutazione alla Commissione europea, a curare la pubblicazione dello stesso, i relativi aggiornamenti e i vari prodotti della valutazione in un apposito spazio sul sito web dei Programmi; l'Autorità di Gestione si impegna, altresì, a relazionare periodicamente sull'attuazione del Piano e sugli esiti delle valutazioni svolte, nonché a prevedere specifici spazi di discussione nelle sedi di sorveglianza e con le Amministrazioni beneficiarie. La struttura di gestione dei Programmi si impegna, inoltre, a pubblicare i rapporti di valutazione prodotti e a presentare lo stato di avanzamento del Piano di valutazione durante gli eventi pubblici che verranno realizzati nell'ambito delle attività di comunicazione dei Programmi. In tali occasioni, saranno prodotti appositi report e materiali al fine di garantire la trasparenza e l'ampia diffusione dei risultati, nonché facilitare la lettura e la comprensibilità dei rapporti di valutazione, dei report annuali e di tutta la documentazione relativa al processo di valutazione, in conformità delle norme di sicurezza e di ordine pubblico.

I suggerimenti e le raccomandazioni raccolte attraverso l'attività di valutazione costituiranno la base su cui impiantare la definizione di eventuali interventi correttivi, volti a migliorare la qualità di metodi, strumenti e procedure utilizzati nell'attività di valutazione.

In sintesi, gli interventi di rivisitazione e aggiornamento del Piano potranno riguardare il processo di valutazione, l'organizzazione di tale processo, i prodotti della valutazione, la loro diffusione, l'utilizzazione della valutazione ed interessare, pertanto, non solo il comportamento del valutatore, ma anche degli altri attori a vario titolo coinvolti nell'attività di valutazione.

6. CRONOPROGRAMMA

6.1. BUDGET COMPLESSIVO

Per la realizzazione delle attività previste dal presente Piano si stima un impiego di risorse finanziarie per un totale di euro 1.950.000,00 oltre IVA.

6.2. CALENDARIO

Di seguito vengono riportate le tempistiche adeguate a una raccolta efficace, precisa e puntuale delle informazioni, definendo step e scadenze, nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo dei PN. Anche quest'ultimo, come il presente PdV, potrà essere soggetto a modifiche nel corso della programmazione, pertanto, alcune delle date sottoindicate potrebbero essere rivisitate nel corso del settennato.

Le scadenze per le attività di valutazione sono:

- la presentazione, da parte dell'Autorità di Gestione del presente PdV al CdS entro un anno dalla decisione di approvazione dei PN (25 agosto e 8 novembre 2023)¹⁸;
- la trasmissione, da parte dell'Autorità di Gestione, della valutazione intermedia entro il 31 marzo 2024¹⁹;
- la trasmissione, da parte dell'Autorità di Gestione, della valutazione di impatto entro il 30 giugno 2029²⁰.




Figura 2: Riepilogo scadenze attività valutative

Mentre le scadenze per la raccolta dati (descritta nella [sezione 4.1](#) del presente documento), sui quali tali valutazioni si baseranno durante l'intero ciclo di programmazione (dal 2023 al 2029), sono:

¹⁸ Articolo 44 del CPR

¹⁹ Ibidem

²⁰ Ibidem

- il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno con la trasmissione alla Commissione dei dati finanziari da parte dell'AdG (art. 42.1.3 CPR);
- il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno con la trasmissione alla Commissione dei dati indicatori da parte dell'AdG (art 42.2.3 CPR);
- il 15 febbraio di ogni anno, data entro la quale l'AdG deve presentare una relazione annuale di performance per i singoli PN (art. 29 Reg BMVI, art.30 Reg ISF, art.40.2 CPR);
- il 15 marzo, 15 giugno, 15 settembre e 15 dicembre di ogni anno, con la trasmissione, da parte dei beneficiari, delle schede di monitoraggio dei progetti tramite sistema informativo.




Figura 3: Riepilogo scadenze raccolta dati

ALLEGATI

1. *Domande di valutazione e criteri di giudizio indicativi per le valutazioni intermedie.*
- 2.a. *Domande di valutazione e criteri di giudizio indicativi per la valutazione di impatto del Programma Nazionale BMVI 2021-2027.*
- 2.b. *Domande di valutazione e criteri di giudizio indicativi per la valutazione di impatto del Programma Nazionale ISF 2021-2027.*